



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE
Servizio SUAP e Commercio

N. 324 DEL 31/05/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SPORT E MUSIC FESTIVAL” - 21, 22 E 23 GIUGNO 2019

ORDINANZA SINDACALE

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SPORT E MUSIC FESTIVAL” - 21, 22 E 23 GIUGNO 2019

IL SINDACO

PREMESSO che, nel Centro Storico cittadino, nei giorni venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2019 si svolgerà la manifestazione denominata *Sport e music Festival*;

RILEVATO:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che, soprattutto nelle manifestazioni con ingente flusso di partecipanti, è generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;

che frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazioni di cittadini che lamentano forti disagi dovuti ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimentali espresse nella riunione della Conferenza dei Servizi, appositamente convocata dal Servizio Turismo, in data 21.05.2019, verbale protocollato al n. 39230/2019;

CONSIDERATO che nel programma, come illustrato dal soggetto organizzatore Associazione Culturale Prime, sono previste, molte attività, sportive, musicali, di somministrazioni di alimenti e bevande nelle principali piazze del centro storico, che richiameranno cittadini, visitatori e turisti;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, nella parte in cui dispone che:

”... *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti*” (comma 5);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento dell'evento di cui trattasi, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè all'interno del perimetro del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*,

ORDINA

In occasione dello svolgimento della manifestazione denominata *Sport e Music Festival*, che si terrà nel centro storico cittadino **nei giorni venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2019**:

- 1) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- 2) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 3) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 4) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree dell'esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 5) di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè all'interno del perimetro del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale;
- 6) per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";
- 7) è altresì previsto:
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
 - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
 - di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità dalle ore 12:00 di venerdì 21 giugno alle ore 24:00 di domenica 23 giugno 2019 e comunque fino al termine della manifestazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza:
venga pubblicata all'Albo Pretorio;
venga trasmessa:
all'Associazione Culturale Prime
alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
al Servizio SUAP,
al Servizio Comunicazione;
venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

IL SINDACO
Guido Castelli

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)